



Firenze, 9 agosto 2019

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN’AREA PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CORRELATE ALLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI (VOLI DI LINEA) PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE – QUESITO

Risposta al quesito pervenuto in data 7 agosto 2019

- Gentili Signori,

Ai sensi dell’Art 13.2 della circolare ENAC APT 02B del 22 novembre 2013 sulla certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, le imprese in possesso del Certificato di Approvazione EASA Part 145 assolvono al requisito richiesto all’art. 3, lett. lii), del bando di gara. Al riguardo, si chiede conferma che l’atto di assenso della direzione Aeroportuale locale allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui alla Categoria 8 dell’allegato A al D.Lgs. n. 18/1999, previsto nella parte finale dell’art. 13.2 della Circolare ENAC APT 02B, potrà essere ricevuto dal concorrente successivamente alla eventuale aggiudicazione della procedura di gara. Ciò in quanto, la disponibilità di locali ed aree dedicate all’attività di manutenzione degli aeromobili, che il concorrente è intenzionato a conseguire tramite la partecipazione alla presente procedura di gara, è requisito tecnico necessario per l’ottenimento della Direzione Aeroportuale competente dell’atto di assenso stesso.

Ai fini della partecipazione alla gara, è necessario il possesso della certificazione ENAC come prestatore di servizi di assistenza a terra per la Cat. 8 di cui all’allegato A) al D.lgs 18/99, o comunque della comunicazione di Enac relativa allo svolgimento dei servizi di categoria 8 di cui all’art. 13.2 della Circolare Enac APT 02-B, in relazione all’aeroporto di Firenze o ad almeno un altro aeroporto italiano.

Quanto sopra dovrà riportare data non successiva a quella di presentazione dell’offerta.

Resta inteso che, in caso di aggiudicazione, la Subconcessionaria, per la stipula del Contratto di Subconcessione, dovrà essere in possesso della certificazione ENAC come prestatore di servizi di assistenza a terra per la Cat. 8 di cui all’allegato A) al D.lgs 18/99, o comunque della comunicazione di Enac relativa allo svolgimento dei servizi di categoria 8 di cui all’art. 13.2 della Circolare Enac APT 02-B, in relazione all’aeroporto di Firenze e dovrà mantenere il requisito per l’intera durata del Contratto di Subconcessione, pena la risoluzione automatica dello stesso nel caso di cessazione e/o decadenza e/o revoca del requisito in argomento.